

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 luglio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 13.

Disciplina del consiglio delle autonomie locali Pag. 2

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 14.

Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (legge comunitaria 2005) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 febbraio 2006, n. 046/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2006. Approvazione Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2006, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2006, n. 17.

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2006, n. 18/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) Pag. 15

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 6.

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti Pag. 16

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 13.

Disciplina del consiglio delle autonomie locali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 31 maggio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disciplina

1. La Regione, in attuazione degli articoli 65, 66 e 67 dello statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, disciplina il consiglio delle autonomie locali, con sede presso il consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Liguria.

Art. 2.

Composizione

1. Il consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato consiglio, è composto da:

- a) i presidenti delle province;
- b) i presidenti dei consigli provinciali;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- d) i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) dodici sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle assemblee dei sindaci, convocate dai rispettivi presidenti di provincia;
- f) i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali;
- g) quattro presidenti di comunità montane, uno per provincia, eletti dalle assemblee dei presidenti delle comunità montane, convocate dai rispettivi presidenti di provincia.

2. Le assemblee dei sindaci di cui al comma 1, lettera e), eleggono, rispettivamente per ciascuna provincia, almeno un sindaco di comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Art. 3.

Funzionamento

1. Il consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4.

Nomina e costituzione

1. Il presidente del consiglio regionale nomina con proprio decreto i componenti del consiglio delle autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio regionale, comunica ai presidenti delle province il numero dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), spettanti a ciascuna provincia.

3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), devono pervenire al presidente del consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. I componenti del consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

6. Il presidente del consiglio regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle assemblee dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane.

Art. 5.

Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 66 dello statuto, il consiglio:

- a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali;
- b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
 - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle autonomie locali;
 - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
 - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
 - 4) atti di programmazione generale;
 - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
- c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
- d) propone al presidente della giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Art. 6.

Iniziativa legislativa

1. Le proposte di legge di iniziativa del consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 46 dello statuto regionale.

Art. 7.

Pareri obbligatori

1. Il presidente del consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari, comunica al consiglio delle autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b).

2. Il consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al presidente del consiglio regionale; decorso tale termine senza che il consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.

3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del consiglio delle autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del consiglio delle autonomie locali da parte delle commissioni e del consiglio regionale.

Art. 8.

Osservazioni del consiglio delle autonomie locali

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), il presidente del consiglio o il presidente della giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al consiglio delle autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.

2. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al consiglio delle autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle commissioni e del consiglio regionale.

3. Qualora la giunta richieda il parere del consiglio delle autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal consiglio, ne dà comunicazione al presidente del consiglio.

Art. 9.

Partecipazione alle sedute

1. Il consiglio delle autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Art. 10.

Dotazione organica

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al consiglio delle autonomie locali.

2. La struttura di cui al comma 1, è posta alle dipendenze funzionali del consiglio delle autonomie locali e può essere integrata, previa intesa tra il presidente del consiglio regionale e il presidente del consiglio delle autonomie locali, dall'apporto di altre strutture del consiglio regionale.

3. La struttura di cui al presente articolo assicura al consiglio delle autonomie locali una tempestiva informazione sugli ordini del giorno delle sedute del consiglio e delle commissioni.

Art. 11.

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La legge regionale 29 aprile 1997, n. 16, (istituzione della conferenza permanente Regione - Autonomie locali) è abrogata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente del consiglio regionale, con proprio decreto, provvede nelle forme di cui all'art. 4 alla nomina e convocazione del consiglio delle autonomie locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 maggio 2006

BURLANDO

(Omissis)

06R0341

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 14.

Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale

1. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), relativo al trasferimento di funzioni all'autorità di bacino distrettuale ed alla regolamentazione del periodo transitorio, in conformità all'art. 117, comma 3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell'esercizio delle funzioni, già svolte dalle autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla normativa previgente.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 l'autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'art. 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, istituita, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), con protocollo d'intesa con la Regione Toscana, approvato con deliberazione del consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997, n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate, assicurando la continuità amministrativa ed assumendo gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili. Per l'autorità di bacino interregionale del fiume Magra tale continuità è definita d'intesa con la Regione Toscana.

3. Nell'attività ordinaria, di cui al comma 2, si intendono compresi anche i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione degli atti di pianificazione efficaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Limitatamente alle procedure di approvazione dei piani di bacino adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla normativa previgente.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 maggio 2006

BURLANDO

(Omissis)

06R0342

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2006, n. 9.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (legge comunitaria 2005).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:

a) dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:

1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;

2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;

3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;

b) dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2004;

c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del trattato che istituisce la comunità europea.

Capo II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI PREVENZIONE E ALIMENTAZIONE UMANA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA a).

Art. 2.

Metodi di campionamento

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:

a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato A;

b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato B;

c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C.

2. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

Art. 3.

Metodi di analisi

1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:

a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all'allegato D;

b) per il controllo di benzo(a)pirene si applicano i criteri di cui all'allegato E;

c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all'allegato F.

Capo III

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE PER GLI ANIMALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b)

Art. 4.

Attuazione per rinvio

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2002 IN ADEGUAMENTO AL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2005) 5145 DEL 13 DICEMBRE 2005.

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: «dall'art. 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi».

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/2002

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatica e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle aziende per i servizi sanitari e delle aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'art. 4.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«9-bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 14 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA*. — 1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole: «l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo» sono soppresse le seguenti: «, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto».

2. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici,» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'art. 38.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «dall'art. 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «all'art. 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 55 della direttiva 2004/18/CE».

Art. 14.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori e a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.»

2. Al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «di carenza» sono soppresse.

Art. 15.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «capitolato generale d'appalto» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 4».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 14/2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «impresa appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «impresa appaltatrice».

Art. 17.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «direttiva 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2004/18/CE».

2. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 38».

Art. 19.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 14/2002

1. La rubrica dell'art. 38 della legge regionale n. 14/2002 è sostituita dalla seguente: «Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 le parole: «soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 113 bis, comma 1, e)» sono soppresse;

b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;

c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione,

nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;»;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 54 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Nomina dei collaudatori*). — 1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'art. 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.

6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'art. 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 67 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Dichiarazione di pubblica utilità*). — 1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla giunta regionale.».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 67 bis nella legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 67 della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis (*Incarichi nell'ambito di procedure espropriative*). — 1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 14/2002 le parole: «ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 865/1971» sono soppresse.

Art. 25.

Attuazione della direttiva 2004/18/CE

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l'attuazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Direttive attuate in via regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10/2004, le direttive attuate in via regolamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004), sono elencate all'allegato H.

Art. 27.

Modifiche agli allegati

1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, in particolare, ai fini dell'adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti atti comunitari.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari);

b) art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale n. 14/2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 maggio 2006

ILLY

(Omissis)

06R0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 febbraio 2006, n. 046/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come modificata da ultimo con l'art. 7, comma 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006);

Visto in particolare l'art. 8 della citata legge regionale n. 12/1995, che prevede il sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge medesima, mediante la concessione di contributi per il finanziamento di progetti volti alla promozione della cultura della solidarietà nonché all'orientamento ed alla formazione ed aggiornamento dei volontari, per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, per il rimborso delle spese per l'assicurazione dei volontari e, infine, per l'attuazione di progetti finalizzati a particolari interventi ed attività di volontariato;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarietà e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari», emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 010/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12», emanato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2004, n. 0181/Pres.;

Ritenuto necessario adeguare e aggiornare la disciplina recata dai citati regolamenti, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e delle esigenze emerse nel mondo del volontariato ed espresse dal comitato regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1995;

Ritenuto altresì opportuno raccogliere e coordinare in un solo testo regolamentare la disciplina suddetta, con corrispondente abrogazione dei regolamenti sopraindicati, allo scopo di poter disporre di uno strumento normativo unitario ed organico per la gestione delle attività contributive di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 194 del 10 febbraio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006», nel testo allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 febbraio 2006

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, a sostegno delle seguenti iniziative:

- a) iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari;
- b) formazione ed aggiornamento dei volontari;
- c) consolidamento delle strutture associative delle organizzazioni di volontariato o delle loro forme di coordinamento regionale ai fini della qualificazione dell'attività di volontariato delle stesse.

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3.

Indirizzi di programmazione finanziaria dei fondi

1. Lo stanziamento disponibile sul capitolo viene ripartito annualmente, tra le diverse tipologie di intervento, con delibera della giunta regionale, previa acquisizione del parere del comitato regionale per il volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1995.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E PER L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. I contributi di cui all'art. 1, lettere a) e b), possono essere concessi entro il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte:

- a) alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari;
- b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo redatte in conformità al modello di cui all'allegato A, corredate della relazione illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di volontariato, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 6.

Promozione della cultura della solidarietà e orientamento dei volontari

1. Le iniziative di promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari possono essere attuate mediante manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attività diverse rivolte a sensibilizzare la collettività in merito a situazioni di disagio, infermità, bisogno o altre, ovvero mediante iniziative rivolte ad indirizzare gli interessi verso una o altra attività di volontariato.

2. Il limite massimo di contributo concedibile non può superare l'importo di 5.000,00 euro; tale limite è elevato fino ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due o più organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale.

3. È ammessa la presentazione di una sola domanda ancorché in forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio di riferimento.

4. Le domande sono valutate tenuto conto dei costi e della validità dell'iniziativa desunta dalla relazione illustrativa, nonché dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte di più organizzazioni congiuntamente.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento dei volontari

1. Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari, il limite massimo del contributo concedibile non può superare l'importo di 5.000,00 euro; tale limite è elevato fino ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due o più organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale.

2. È ammessa la presentazione di una sola domanda ancorché in forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio di riferimento.

3. I progetti formativi devono riferirsi alle attività e finalità statutarie delle singole organizzazioni.

4. Non sono ammessi a contributo i progetti formativi che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti.

5. Non sono in ogni caso ammesse a contributo domande e relativi progetti rivolti:

- a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini;
- b) all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nelle attività ordinarie o correnti.

6. Le domande sono valutate tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalità dei docenti e degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa nonché dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte di più organizzazioni congiuntamente.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi secondo l'ordine di priorità della valutazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7, su cui esprime parere il comitato regionale per il volontariato, entro il limite della ripartizione prevista dall'art. 3.

2. L'erogazione dei contributi ha luogo nella misura del 90% in via anticipata ed il saldo viene corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto; nel caso in cui l'organizzazione risulti già beneficiaria di contributi negli esercizi precedenti, l'erogazione viene disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto dei contributi già percepiti.

Art. 9.

Rendicontazione

1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché la relazione finale sull'attività svolta.

2. I termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione delle iniziative che non possono comunque essere superiori ad un anno.

3. Le eventuali richieste di proroga dei termini di cui al comma 2 possono essere accolte dal servizio competente in materia di volontariato, su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati devono essere restituiti all'amministrazione regionale.

4. Le spese, secondo le categorie indicate nel preventivo di spesa, sono considerate ammissibili solo se riferite al progetto; per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari sono di regola riconosciute le categorie di spesa per docenza, locazione, oneri diversi, assicurazioni, rimborsi spese ai volontari; per le iniziative concernenti la cultura della solidarietà o l'orientamento dei volontari sono di regola riconosciute le categorie di spesa per relatori, locazione e oneri diversi.

5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.

6. Qualora nel preventivo non sia prevista alcuna spesa in una o più delle categorie indicate al comma 4, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono ammissibili eventuali spese, purché rientranti nelle categorie medesime, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.

7. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato in forma congiunta, come indicato nella domanda, il contributo concesso viene rideterminato nel minore importo previsto dagli articoli 6 e 7, con conseguente obbligo di restituzione.

8. Sono fatti salvi i casi di revoca del contributo previsti dalla normativa regionale vigente.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

Capo I

O G G E T T O

Art. 10.

Iniziativa finanziabili

1. I contributi di cui all'art. 1, lettera *c*) sono concessi a sostegno dei seguenti tipi di intervento:

a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, nonché di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l'attività espletata dalle stesse con riferimento alle finalità statutarie ad esclusione dei beni mobili registrati;

b) per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

c) per l'attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attività di volontariato prestate nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA DOTAZIONE STRUMENTALE

Art. 11.

Limite massimo del contributo

1. Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a*), sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna organizzazione richiedente.

Art. 12.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato *B*, corredate del preventivo di spesa della ditta fornitrice e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero dei volontari operativi assicurati, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 13.

Concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi le domande vengono ordinate, in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la spesa ammessa ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991 a partire dalla domanda con il coefficiente più basso.

2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per la dotazione strumentale, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

3. La graduatoria formulata ai sensi dei commi 1 e 2 viene comunicata al comitato regionale per il volontariato nella prima seduta utile.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria entro il limite della ripartizione prevista all'art. 3.

Art. 14.

Erogazione e rendicontazione

1. Il contributo viene erogato anticipatamente in un'unica soluzione. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di erogazione, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta, si procede alla rideterminazione dello stesso con conseguente restituzione degli importi secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

3. I beni oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli inventari dell'organizzazione e rimangono vincolati all'esercizio dell'attività della stessa.

Capo III

CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ASSICURATIVE

Art. 15.

Spesa ammissibile

1. Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b*) sono concessi contributi a sostegno delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 euro a volontario e comunque fino ad un massimo di 2.000,00 euro per ogni organizzazione richiedente. È ammesso a contributo l'importo del premio versato la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.

Art. 16.

Casi d'esclusione

1. Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate con enti locali o altri enti pubblici e le organizzazioni che fruiscono comunque della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.

2. Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attività che comportano le prestazioni di un limitato numero di volontari, è ammissibile a contributo la quota parte della polizza rimasta effettivamente a carico dell'organizzazione.

Art. 17.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato *C*, accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della polizza assicurativa, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 18.

Concessione dei contributi

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione.

2. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

Capo IV

CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI

Art. 19.

Casi d'esclusione

1. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) i progetti attinenti alle materie della cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile.

2. Non sono ammissibili a contributo:

a) progetti il cui ambito di realizzazione non ricade interamente nel territorio regionale;

b) progetti la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi;

c) progetti che non si realizzano con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente;

d) progetti già presentati dalla medesima organizzazione e oggetto di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio di riferimento.

3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche di finanziamento, prive di elementi progettuali nonché quelle relative all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nell'attività ordinaria dell'organizzazione.

Art. 20.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:

a) spese per le risorse umane, entro i limiti indicati nel modello della domanda di contributo di cui all'art. 21, relativamente a:

1) prestazioni di professionisti esterni;

2) personale dipendente interno;

3) volontari, limitatamente al rimborso delle spese sostenute;

b) spese per l'acquisto di beni strumentali necessari all'attuazione del progetto;

c) spese generali di gestione del progetto.

2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:

a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;

c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente;

d) le spese per l'attività promozionale dell'organizzazione e quelle relative a studi, ricerche, seminari e convegni, non finalizzate all'attuazione del progetto;

e) le spese per l'acquisto di beni anche deperibili da destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni.

Art. 21.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, redatte in conformità al modello di cui all'allegato D, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione descrittiva del progetto, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per un solo progetto, per ciascun esercizio, ancorché in forma congiunta, relativamente al settore prevalente di attività istituzionale dell'organizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, lettera b), la domanda può riguardare anche un progetto costituente un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale. In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva.

Art. 22.

Limite massimo del contributo

1. I contributi sono concessi nel limite massimo della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per progetto. Il limite massimo del contributo concedibile è elevato sino all'importo di 25.000,00 euro, nel caso di presentazione congiunta da parte di due o più organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale e qualora l'entità delle risorse disponibili lo consenta.

Art. 23.

Criteri di priorità

1. I progetti presentati vengono ordinati in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la somma delle spese per i professionisti esterni ed i dipendenti, ed il numero dei volontari impiegati nel progetto moltiplicato per 100 a partire dal coefficiente più basso;

$$\frac{(\text{spese per professionisti esterni} + \text{spese per dipendenti})}{\text{numero dei volontari} \times 100}$$

2. Sono considerati prioritari i progetti presentati in forma congiunta con una o più organizzazioni iscritte nel registro generale ed i progetti che prevedano una partecipazione finanziaria da parte di enti pubblici o privati a partire da un minimo del 5% del costo del progetto. Tale criterio di priorità non si applica qualora il rapporto di cui al comma 1 risulti superiore a 15,00.

Art. 24.

Individuazione delle priorità sociali e di metodologie di intervento particolarmente avanzate

1. Con deliberazione della giunta regionale possono essere individuate, ai fini della classificazione dei progetti, le priorità sociali e le metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Art. 25.

Concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi in base alla classificazione dei progetti, sentito il parere del comitato regionale per il volontariato, entro il limite della ripartizione prevista dall'art. 3.

2. All'erogazione si procede in seguito alla comunicazione di avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso. Qualora il progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, si procede alla revoca del medesimo, salva la possibilità di proroga su istanza debitamente motivata.

3. Al saldo del contributo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 26.

Variazioni del progetto

1. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo sono preventivamente autorizzate dal servizio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito nonché l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 determinano l'inammissibilità dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, il servizio competente rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo.

Art. 27.

Rendicontazione

1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti.

2. Il termine di rendicontazione viene fissato nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. Le eventuali richieste di proroga possono essere accolte su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 28.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all'art. 27 viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile e provvede invece alla revoca negli altri casi.

4. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato in forma congiunta, come indicato nella domanda, il contributo concesso viene rideterminato nel minore importo previsto dall'art. 22, con conseguente obbligo di restituzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Ispesioni e controlli

1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 30.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati *A, B, C e D* del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo rispettivamente dagli articoli 5, 12, 17 e 21, sono disposte con decreto del direttore centrale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

a) decreto del presidente della giunta regionale del 22 gennaio 2001, n. 010/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarietà e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari), modificato con decreto del Presidente della Regione del 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.;

b) decreto del Presidente della Regione del 9 giugno 2004, n. 0181/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12).

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti avviati negli esercizi precedenti si applica la disciplina recata dai regolamenti di cui all'art. 32.

2. In fase di prima applicazione, le domande per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 6, 7 e 10 sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, ancorché non redatte in conformità ai modelli previsti, purché integrate dei dati necessari ai fini dell'espletamento dell'esame istruttorio, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del servizio competente.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0355

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2006, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 13 del 12 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1994, N. 34
(NORME IN MATERIA DI BONIFICA)

Art. 1.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 34/1994

1. L'art. 58 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in materia di bonifica), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Canali demaniali di irrigazione*). — 1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della

utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade. Alla gestione dei canali, le province provvedono, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio.

2. I canali di cui al comma 1, e le pertinenze ad essi relative, sono trasferiti, previa individuazione degli stessi, al demanio delle province nel territorio delle quali sono dislocati, mediante apposito verbale di consegna, che costituisce titolo per le relative trascrizioni, e per le volture catastali.

3. La provincia destinataria, ai sensi del comma 2, del trasferimento di proprietà del canale demaniale di irrigazione e delle relative pertinenze, qualora non coincida con la provincia competente ai sensi dell'art. 11 per il comprensorio di bonifica, garantisce ad essa l'esercizio delle funzioni di gestione dei beni medesimi, secondo modalità consensuali concordate tra le province interessate.

4. I canali di cui al presente articolo, ove non più attivi né utilizzati per la funzione originaria, sono trasferiti ai comuni, d'intesa con gli enti locali interessati, previa apposita individuazione, sulla base del censimento curato a tal fine dalla Regione. Il verbale di consegna relativo costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 59-bis della legge regionale n. 34/1994

1. L'art. 59-bis della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 59-bis (norme per i consorzi idraulici di terza categoria). — 1. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), individuato dallo stesso art. 1, comma 2, in servizio presso gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici, indicati nell'allegato alla presente legge, successivamente sostituito con l'allegato annesso alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17, è trasferito a tali enti in via definitiva.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato definitivamente nei posti disponibili dei relativi ruoli organici del personale, con la qualifica funzionale posseduta alla data dell'assegnazione provvisoria.

3. I beni immobili e mobili dei soppressi consorzi, trasferiti alle Regioni in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 520/1993, entrano a far parte del corrispondente demanio o patrimonio regionale. Il verbale di consegna o di ricognizione dei beni stessi costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

4. La Regione subentra altresì in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi consorzi. A tal fine, la giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a disciplinare le modalità di assolvimento e di estinzione delle relative obbligazioni.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 61-bis nella legge regionale n. 34/1994

1. Dopo l'art. 61 della legge regionale n. 34/1994, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (Disposizioni finanziarie di attuazione dell'art. 59-bis). — 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59-bis, comma 4, le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di subentro nei rapporti attivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui allo stesso art. 59-bis, valutabili in € 500.000,00, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 322 «Proventi diversi» del bilancio di previsione 2006.

2. Agli oneri finanziari che residuino in capo alla Regione a seguito delle procedure di subentro nei rapporti passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 1, valutabili in € 500.000,00, si fa fronte con le risorse della UPB 422 «Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti», del bilancio di previsione 2006.

3. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2006:

entrate in aumento:

UPB 322 «Proventi diversi», € 500.000,00;

uscite in aumento:

UPB 422 «Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti», € 500.000,00.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25
(NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI).

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 25/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserita la seguente lettera:

«a-bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'art. 6-bis della presente legge;»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico). — 1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'autorità portuale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani provinciali di cui all'art. 11 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.

3. La giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'autorità portuale.

4. Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 182/2003.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Disciplina delle intese con l'autorità marittima). — 1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell'intesa finalizzata all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 6-quater (Norma transitoria). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2006

Il vice presidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2006.

06R0314

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2006, n. 17.

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 12 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Toscana favorisce uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale e ne promuove l'attuazione ed il rispetto attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale.

2. La Regione riconosce la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all'interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.

3. La tracciabilità sociale è intesa come la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilità sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l'innovazione, la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.

4. La Regione promuove l'attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, favorendone la funzione di portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilità sociale.

5. La Regione promuove anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale.

6. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Art. 2.

Informazione, formazione e comunicazione

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra le organizzazioni e i cittadini, degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale.

2. A tal fine la Regione può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d'intesa, e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, scuole, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti nonché, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale.

Art. 3.

Interventi a favore delle imprese

1. Ai fini dell'art. 1, comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di piccole e medie imprese:

a) promuove le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all'introduzione e allo sviluppo di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; tra gli strumenti di promozione potranno anche essere previste semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali;

b) prevede, nell'ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che orientano le imprese all'adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali.

Art. 4.

Imprese destinatarie degli interventi

1. Sono destinatarie degli interventi le imprese di cui all'art. 3, di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali e sistemi produttivi locali.

2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 5.

Programmazione

1. Il piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:

a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui all'art. 2, comma 2;

b) gli interventi a sostegno dell'adozione di sistemi di gestione certificati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Il piano definisce inoltre le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base delle valutazioni degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

Art. 6.

Commissione etica regionale

1. Il presidente della giunta regionale nomina con proprio decreto la commissione etica regionale, di seguito denominata CER, con le seguenti funzioni:

a) formulare pareri e proposte alla giunta regionale in materia di progetti per la diffusione, l'incoraggiamento e lo studio delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese;

b) analizzare la realtà imprenditoriale toscana anche attraverso studi e indagini;

c) proporre strumenti per garantire la trasparenza e la funzionalità del processo di miglioramento graduale e di coinvolgimento della catena di fornitura che accompagnerà le imprese all'introduzione di sistemi di gestione certificabili, anche attraverso accordi con organismi terzi;

d) operare per la trasparenza e la qualità dei processi di certificazione e di rendicontazione delle imprese anche attraverso la piena acquisizione della relativa documentazione.

2. La CER, quale organo consultivo della giunta regionale, collabora con la struttura regionale competente in materia di responsabilità sociale delle imprese per presenziare, monitorare, svolgere attività di tutoraggio e verificare il processo graduale tramite cui le imprese e le organizzazioni attivano azioni di miglioramento continuo volte all'introduzione di sistemi di gestione della certificazione di responsabilità sociale. La CER entro il 31 dicembre di ogni anno presenta alla giunta e al consiglio la relazione sulla propria attività.

3. La CER resta in carica tre anni ed è presieduta dall'assessore regionale alle attività produttive.

4. Fanno parte della CER:

a) un rappresentante designato dell'unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);

b) un rappresentante dell'unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) toscana, un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e un rappresentante dell'unione regionale province toscane (URPT) designati dal consiglio delle autonomie locali;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni senza fini di lucro toscane;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni non governative (ONG) toscane, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);

e) un rappresentante designato dal comitato regionale dei consumatori utenti;

f) un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, a livello regionale, delle categorie produttive e ripartiti come segue:

1) due rappresentanti del settore artigianato;

2) due rappresentanti del settore industria;

3) tre rappresentanti del settore agricoltura;

4) due rappresentanti del settore terziario (commercio, turismo e servizi);

5) tre rappresentanti delle cooperative;

h) tre rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;

i) un rappresentante designato dall'associazione bancaria italiana (ABI);

j) tre rappresentanti della Regione Toscana, fra cui il dirigente responsabile per materia e due esperti individuati dalla direzione generale competente;

k) un rappresentante designato dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed uno dalla direzione regionale del Ministero del lavoro;

l) il consigliere o la consigliera di parità nominata ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

m) la presidente, o sua delegata della commissione per le pari opportunità presso il consiglio regionale;

n) un esperto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro designato dalla competente struttura della giunta regionale;

o) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate dalla giunta regionale fra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

5. La giunta regionale può individuare inoltre rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano richiesta, sulla base delle loro competenze e della possibilità di apportare contributi alla progettazione e al buon esito delle iniziative programmate dalla commissione.

6. La partecipazione alla CER avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico del bilancio regionale, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la rappresentanza istituzionale della stessa.

7. Il funzionamento della CER è disciplinato con regolamento interno, approvato con deliberazione della giunta regionale.

8. Il dirigente della struttura regionale competente, a seguito di avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, individua:

a) i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno rappresentanze in almeno tre categorie di cui all'art. 6, comma 4, lettera g) e che hanno il maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale;

b) i sindacati dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi tra coloro che hanno il maggior numero di iscritti nelle categorie di cui all'art. 6, comma 4, lettera g).

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 comma 1, lettera b), e 6 si fa fronte per l'anno in corso con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 511 «Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti», nella UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti» e nella UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2006

Il vice presidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2006.

06R0315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2006, n. 18/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 16 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) Allegato A (schede da A1 a A35) Regione Toscana, giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana:

- 1) giunta regionale;
- 2) agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT;
- 3) agenzia regionale di sanità - ARS;
- 4) centro per lo studio e la prevenzione oncologica - CSPO - Istituto scientifico della Regione Toscana;
- 5) ente per i servizi tecnico amministrativi area centro;
- 6) ente per i servizi tecnico amministrativi area nord ovest;
- 7) ente per i servizi tecnico amministrativi area sud est;
- 8) istituto Zooprofilattico sperimentale regioni Lazio Toscana;
- 9) agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA;
- 10) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA;
- 11) agenzia di promozione economica della Toscana - APET;
- 12) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze;
- 13) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa;
- 14) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena;
- 15) istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET;

- 16) istituto degli Innocenti di Firenze;
- 17) autorità di bacino di rilievo regionale;
- 18) autorità di bacino di rilievo interregionale;
- 19) consorzi di bonifica interregionali;
- 20) enti parco regionali;
- 21) IPAB;

b) Allegato B (schede da B1 a B41):

- 1) aziende unità sanitarie locali;
- 2) aziende ospedaliere;
- 3) istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
- 4) aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 2006

MARTINI

(Omissis)

06R0313

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2006, n. 6.

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/30/CE e in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, favorendo il contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto - G.P.L. - e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

- a) benzine;
- b) gasolio;
- c) G.P.L.;
- d) gas naturale - metano;
- e) idrogeno;
- f) olio lubrificante;
- g) i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

4. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:

- a) una pompa o un sistema di adduzione;
- b) un contatore ed un misuratore;
- c) una pistola con una valvola di intercettazione;
- d) tubazioni di connessione;
- e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

8. Per impianto ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

9. Per contenitore-distributore ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento esclusivo di macchine ed auto-mezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

10. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, G.P.L. e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 3.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

- a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;
- b) al rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di G.P.L., metano o carburanti non esitati al momento della domanda su impianti esistenti o autorizzati;
- c) al rilascio dell'autorizzazione per l'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto;
- d) alla revoca ed alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;
- e) alla verifica degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;
- f) ad ogni disposizione necessaria all'attuazione di eventuali precedenti accordi di programma;
- g) alla fissazione dei criteri, degli orari e dei turni di apertura e chiusura per l'esercizio delle attività integrative;
- h) all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 4.

Commissione consultiva regionale carburanti

1. È istituita presso la giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

- a) l'assessore della giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede;

- b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato;
- c) il rappresentante dell'unione petrolifera o suo delegato;
- d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
- e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;
- f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione - DI.STRA.GAS. - o suo delegato;
- g) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;
- h) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;
- i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
- l) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
- m) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
- n) cinque esperti del settore;

3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.

4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.

5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

6. Ai componenti ed al segretario della commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della delibera di giunta regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002.

7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

1. La commissione di cui all'art. 4 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. L'attività della commissione si esplica in particolare fornendo contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti per il raggiungimento di un riequilibrio territoriale fra domanda ed offerta;
- b) la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

2. La commissione esprime pareri consultivi alle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta inerenti le emissioni dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, in ordine al rispetto delle norme di indirizzo programmatiche, e viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, art. 3, comma 9.

Art. 6.

Osservatorio e sistemi informativi

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante il proprio ufficio carburanti che, allo scopo, svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo in raccordo con gli altri sistemi informativi regionali:

- a) alla programmazione regionale del settore;

b) al monitoraggio annuale, ai sensi del d.lgs. n. 32/1998, art. 3, comma 9;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;

d) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. I comuni, i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, gli UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le province, nonché i gestori degli impianti, trasmettono al competente ufficio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, ogni dato relativo alla situazione della rete che lo stesso ritiene utile acquisire.

Art. 7.

Regolamento di attuazione

1. La Regione Campania, sentita la commissione di cui all'art. 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previ pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di enti locali, rapporti con la CE, bilancio e finanza, settori produttivi, adotta il relativo regolamento attuativo di seguito denominato «regolamento» contenente:

a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione carburanti sul territorio regionale;

b) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti finalizzati al processo di sviluppo del non oil;

e) l'individuazione della tipologia del bacino in relazione al numero degli impianti ivi presenti e ad altri elementi di valutazione;

d) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;

e) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 ottobre 2001, ivi compresi i termini, le modalità e i criteri di adeguamento delle incompatibilità relative, applicabili in caso di inerzia di cui all'art. 8, comma 6;

f) la fissazione su base regionale, dell'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate, secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;

g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo sugli impianti delle autonome attività commerciali integrative, di somministrazione alimenti e bevande e di altri autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche in deroga ai contingenti previsti dai piani comunali e dai criteri regionali in materia;

h) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali per autotrazione;

i) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge.

Capo II

IMPIANTI STRADALI

Art. 8.

Impianti esistenti - Verifiche di compatibilità

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni sottopongono a verifica gli impianti esistenti.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, elencate nel regolamento, e sono effettuate dai comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

3. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi del d.lgs. n. 32/1998, art. 1, comma 5, così come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, art. 3, comma 1.

4. I titolari di impianti provvedono all'aggiunta di prodotti non precedentemente erogati o all'installazione di dispositivi self-service pre o post pagamento, se è stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, se hanno presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).

5. Il comune revoca l'autorizzazione degli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta.

6. Il comune stabilisce il termine, le modalità ed i criteri di adeguamento degli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento. In caso di inerzia trova applicazione quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera e), senza ulteriore atto di recepimento.

7. Il comune revoca l'autorizzazione se non sono soddisfatte le condizioni di adeguamento di cui al comma 6.

Art. 9.

installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10.

3. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

4. La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire, comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e indica, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della domanda, i documenti che, eventualmente, devono essere integrati o regolarizzati. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale è posta in essere per una sola volta e sospende il termine di novanta giorni che decorre *ex novo* dal momento della integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il richiedente comunica al comune e alla Regione l'inizio dei lavori che avviene entro venti giorni, fatti salvi i poteri sindacali di cui al decreto legislativo n. 32/1998, art. 1, comma 3, afferente l'assenso illegittimamente formatosi.

5. I nuovi impianti sono dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative nel rispetto delle distanze, delle superfici, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

6. Per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e della legge 5 marzo 2001, n. 57, le autorizzazioni all'esercizio, stante la peculiarità di questo settore, sono rilasciate in deroga ai piani comunali ed ai criteri regionali in materia. Tali autorizzazioni in deroga sono estese integralmente anche agli impianti di distribuzione carburanti esistenti, sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.

7. La Regione può stabilire, con il regolamento, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

Art. 10.

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, se non hanno ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che è stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.

4. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore.

5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell'esercente l'attività.

Art. 11.

Impianti G.P.L. e metano

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti carburanti di G.P.L. o metano è rilasciata dal comune nel rispetto di quanto previsto agli articoli 9 e 10.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti nuovi, eroganti G.P.L. o metano, o quelli esistenti sui quali si intende aggiungere il gas di petrolio liquefatto o il metano, rispettano le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

Art. 12.

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune, alla Regione ed all'UFT.

2. Le variazioni societarie del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di pubblico esercizio o di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici presso un distributore di carburanti non è ceduta separatamente dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti.

Art. 13.

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) la variazione del numero delle colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla - multidispenser - per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi;

e) il cambio di destinazione d'uso, ovvero di posizionamento dei serbatoi, ovvero delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

f) la variazione del numero ovvero della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento o estensione degli stessi ad altri erogatori di prodotti già autorizzati;

i) l'installazione ovvero la variazione delle attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti quali servizi igienici, chioschi, pensiline, punti aria ed acqua;

l) la detenzione ovvero l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

m) la detenzione ovvero l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti;

n) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;

o) gli interventi di adeguamento dell'impianto a norme di legge o regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero la tutela ambientale.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, nonché di quanto eventualmente previsto per le fattispecie nei regolamenti comunali in materia edilizia e nel regolamento di cui all'art. 7.

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), sono soggette ad autorizzazione comunale; le modifiche di cui al comma 1, lettere da b) ad m) sono soggette a comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato.

4. Nel caso di modifica, di cui al comma 1, lettera g), alla comunicazione è allegata anche autocertificazione attestante la presenza delle attività commerciali integrative di cui all'art. 9, comma 5.

Art. 14.

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta dell'interessato o su provvedimento del comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata necessità.

3. Il comune, per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla all'interessato nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10;

b) nel caso in cui il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;

c) nel caso in cui l'impianto funziona senza la presenza del gestore, al di fuori delle ipotesi consentite nel regolamento;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Art. 15.

Commissioni di collaudo

1. Il collaudo dei nuovi impianti, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

a) un dirigente, o un funzionario delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;

b) un rappresentante dell'UTF competente per territorio;

c) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) un funzionario del comune dell'ufficio competente;

e) un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre centoventi giorni a decorrere dalla richiesta di cui al comma 1, alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

4. La commissione accerta:

a) l'esistenza di un atto di autorizzazione all'esercizio dell'impianto i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;

c) la funzionalità dell'impianto;

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio;

e) l'esistenza di certificazione attestante l'idoneità sanitaria;

f) l'esistenza di certificazione attestante la conformità ambientale;

g) l'idoneità fiscale delle attrezzature installate;

h) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;

i) la conformità dell'impianto alle norme di cui alla presente legge ed al regolamento.

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione dispone la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un compenso il cui importo e le modalità di pagamento sono stabilite nel regolamento. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:

a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;

c) variazione del numero dei serbatoi;

d) variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati.

Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'UTF ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. Il collaudo di tutti gli impianti è effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

Art. 16.

Disciplina urbanistica

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti.

2. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi del decreto legislativo n. 32/1998, art. 2, commi 1 e 2, sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni della presente legge e del regolamento se non conformi.

3. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del decreto legislativo n. 32/1998, articoli 2, commi 1 e 2, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della presente legge.

4. Il comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilisce i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. La priorità per l'assegnazione di tali aree è riconosciuta a consorzi di gestori di impianti in compatibili od a titolari di impianti, singoli o associati, che risultano proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

Art. 17.

Impianti di pubblica utilità

1. Si considera di pubblica utilità:

a) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a dieci chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino;

b) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a sette chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino, se localizzato nelle aree montane;

c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune;

d) l'impianto che costituisce l'unico punto di riferimento esistente nel porto turistico del comune.

2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità, anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità definite nel regolamento. Tale deroga è consentita fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

3. Il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree careati di servizio.

Capo III

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 18.

Nuove concessioni

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Campania ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme di cui alla presente legge e al regolamento;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostrade o dell'Ente Nazionale per le Strade, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge e del regolamento.

2. Nel caso in cui l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, comma 4, gli ulteriori criteri, modalità e procedure per i suddetti adempimenti sono definiti nel regolamento.

Art. 19.

Potenziamento

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati, è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione del potenziamento deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 15.

Art. 20.

Modifiche impianti

1. Le modifiche di cui all'art. 13 sono preventivamente comunicate alla Regione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'UTF competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale, e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 15.

Art. 21.

Trasferimento della titolarità della concessione

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale.

Art. 22.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 28.

3. Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 15.

Art. 23.

Collaudo

1. La commissione di collaudo, costituita ai sensi dell'art. 15, effettua il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda del rilascio di nuova concessione, di autorizzazione al potenziamento, di modifica e di rinnovo della concessione.

2. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, art. 10, comma 1, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili previa presentazione di apposita documentazione stabilita dal regolamento.

3. L'attivazione dell'impianto antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita all'art. 28.

Capo IV

IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

Art. 24.

Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'art. 10 e dal regolamento, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 15.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente, secondo le modalità indicate dal regolamento. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di automezzi intestati al richiedente. Nel caso di cantieri, le autorizzazioni sono rilasciate per il tempo necessario al completamento di eventuali lavori o costruzioni che utilizzano macchine di movimento terra o motori fissi quali gruppi elettrogeni o battipalo. La Regione svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all'art. 4.

4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa sanzionato secondo quanto previsto all'art. 28. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette a quanto previsto all'art. 13, comma 3.

5. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a comunicazione al comune attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione sono stabiliti dal comune.

6. Il rifornimento di carburanti per i veicoli sottoindicati, a mezzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato, è comunicato al comune con autocertificazione attestante la necessità di attivazione dei contenitori-distributori mobili, nonché il rispetto delle norme di sicurezza:

- a) macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- b) automezzi, all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

Art. 25.

Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

Art. 26.

Impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti od aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede; nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili:

- a) sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o di aeromobili;
- b) possono derogare alle caratteristiche tipologiche nonché ai criteri di superficie e distanza previsti nella presente legge e nel regolamento.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 15.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del conseguente regolamento adottato dalla Regione Campania, è esercitata da funzionari regionali della competente struttura regionale, ai quali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, all'uopo incaricati dal dirigente del settore competente in materia di impianti di distribuzione carburanti, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.

2. La violazione delle norme di cui alla presente legge che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate all'art. 28 è accertata dagli organi di polizia o dal personale regionale di cui al comma 1, mediante processo verbale redatto dagli stessi ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, art. 3. Il processo verbale compilato dagli organi accertatori è immediatamente trasmesso al comune competente per territorio per le violazioni indicate ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 28, ovvero all'ufficio regionale competente in materia di distribuzione carburanti per le violazioni indicate al comma 5 dello stesso articolo.

3. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge e del conseguente regolamento di attuazione sono accertate, contestate e notificate dagli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e dagli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti come riportato dalla legge regionale n. 13/1983, art. 2.

4. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e del conseguente regolamento, ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 28, possono, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza:

- a) assumere informazioni attraverso l'accesso sui luoghi in questione;
- b) procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata;
- c) acquisire atti e predisporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica;
- d) procedere al sequestro cautelare delle cose che formano oggetto di confisca amministrativa, che perdura fino al provvedimento dell'autorità competente.

5. I titolari delle autorizzazioni, ed in loro assenza i gestori degli impianti, sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire loro tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per effettuare gli accertamenti di cui al comma 4.

6. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Ufficio tecnico di finanza e del comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 28.

Sanzioni

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 15.000,00 colui che:

- a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo;
- b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;
- c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 5.000,00 colui che:

- a) effettua le modifiche in violazione dell'art. 13, comma 3;
- b) non utilizza le parti modificate dell'impianto se trattasi di G.P.L. o metano entro il termine fissato nell'autorizzazione;
- c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
- d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
- e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente.

4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

5. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 colui che:

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'art. 22, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al comune ove è installato l'impianto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 5 spettano alla Regione Campania.

8. Le modalità di pagamento delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di dare attuazione alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, sono indicate nel regolamento.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti e per il rilascio di autorizzazioni per l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati su impianti esistenti, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riproposti ed adeguati alla nuova normativa, conservando il precedente ordine di priorità temporale della richiesta di autorizzazione al comune competente. Dal momento dell'adeguamento decorre il termine di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, ad eccezione degli articoli 22, 32, 33 e 75, del capo X e della tabella B che sono abrogati dalla data di emanazione del regolamento;

b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 10.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari a € 100.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base 7.7.29.65 ed allocazione della stessa somma nell'UPB 2.66.147.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

BASSOLINO

06R0329

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 7 2 9 *

€ 2,00